



COMUNE DI MALESCO

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola



Ordinanza n. 11 del 21/10/2016

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

(D.LGS. 267/2000)

IL SINDACO

PREMESSO che in data 08/10/2014 veniva acquisito al prot.3071 Verbale redatto dall'Agenda Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Provinciale del Verbano-Cusio-Ossola con il quale veniva segnalata la presenza di cumuli di materiale, classificati quali rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006 sui terreni censiti al foglio 7 particelle 383-384-323;

ACCERTATO che i terreni censiti al foglio 7 particelle 383-384 sono di proprietà comunale;

ACCERTATO altresì che in data 14/10/2014 veniva dato avvio a procedimento amministrativo per abuso edilizio Ai sensi dell'art.27 del D.P.R. 380/01 s.m.i.

RICHIAMATA l'Ordinanza di Demolizione n.24/2014 del 18/11/2014 con la quale veniva emesso ordine di ripristino dello stato dei luoghi, avverso privati individuati quali responsabili dei lavori, nel termine di 90 giorni;

VERIFIATO che non risulta dato adempimento agli atti emessi;

PRESO ATTO degli accertamenti e contestazioni degli illeciti adottati dal responsabile del Servizio Tecnico, in relazione alla mancata ottemperanza all'Ordinanza sopra richiamata;

RITENUTO di dover adottare urgenti misure onde evitare l'ulteriore deposito di materiale in assenza delle necessarie autorizzazioni prescritte dalla vigente normativa di settore, fino all'adozione dei provvedimenti di competenza atti alla rimozione del materiale depositato in assenza di titoli autorizzativi;

VISTO l'art.54 del il D.Lgs. 267/2000 s.m.i. che attribuisce al Sindaco il potere di adottare, con atto motivato, provvedimenti anche contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, la convivenza civile e la sicurezza urbana;

ORDINA

- Il divieto di transito sulle aree censite al foglio 7 mappali 383-384 di proprietà comunale;
- Il divieto di deposito e scarico di materiale di qualsiasi natura sulle aree sopra citate;

DISPONE

- Che l'accesso all'area sia interdetto tramite posizionamento di idonea recinzione, a carattere fisso e non facilmente rimovibile, al fine di scongiurare ulteriore deposito di materiale di rifiuto;
- Che i lavori di posa e realizzazione di detta recinzione siano messi in atto dalla ditta "EdilVillette", quale appaltatrice dei lavori di manutenzione e sistemazione delle proprietà comunali, entro il termine di 5 giorni lavorativi decorrenti dalla data di emissione del presente provvedimento;
- L'invio del presente atto alla Prefettura – Ufficio del Governo del Verbano-Cusio-Ossola ai sensi dell'art.54 del D.Lgs. 267/2000.

COMUNICA

- Che i termini della validità del presente atto sono fissati in 6 (SEI) mesi e pertanto fino al giorno 21/04/2017 nelle more di completamento delle procedure di rimozione del materiale di rifiuto depositato.
- Che il locale Corpo forestale, la locale stazione Carabinieri, la Polizia municipale, cui la presente è comunicata, sono incaricati di dare adeguata esecuzione al presente provvedimento.
- Che contro la presente ordinanza sono ammissibili: Ricorso al Tar entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
- In caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza il Comune avvierà le necessarie azioni verso i responsabili, dando comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a ogni altra Autorità competente per l'accertamento di tutte le responsabilità.

IL SINDACO

F.to (BARBAZZA Enrico)